



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

**ESLEGIBILE D'URGENZA** ai sensi dell'art. 134 comma 4 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 18-04-2016

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2016 – CONFERMA.**

L'anno **duemilasedici** e questo dì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **17:25**, nella sala consiliare "S. Pertini" sita a Vecchiano, Via Barsuglia 209, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO **Sig. LUNARDI GIANCARLO** previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto di cui agli atti a termini di legge.

Nome	Presente / Assente
ANGORI MASSIMILIANO	P
BALDONI ANGELA	A
BARSOTTI LAURA	P
BIANCHI SERENA	P
BUSCEMI ALESSANDRA	A
CANARINI DANIELA	A
CAVALLETTI CARLO	A
CERRI MASSIMO	A
DEL ZOPPO LORENZO	P
LUNARDI GIANCARLO	P
MARIANETTI LEONIDO GIORGIO	A
MARIANETTI MASSIMO	P
MECIANI CRISTIANO	P
MEINI FEDERICO	P
SBRAGIA GLAUCO	A
SERMONTI BRUNO	P
FATTICIONI ENZO	P

Al momento dell'appello sono presenti 10 consiglieri e assenti 7

Partecipa **SPATARELLA Dott. FULVIO**, Segretario Comunale.

Il **Sig. LUNARDI GIANCARLO** nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a **scrutatori** dei Consiglieri:

**BARSOTTI LAURA, BIANCHI SERENA, FATTICIONI ENZO**

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VECCHIANO  
ALBO PRETORIO N° 547  
PUBBLICATO IL 3 MAG. 2016  
SCADENZA IL 18 MAG. 2016  
L'INCARICATO

Dato atto che, dopo l'appello, sono entrati:

- alle 17,27 il consigliere Cerri;
  - alle 17,45 il consigliere Marianetti Giorgio
- per cui i presenti salgono a 12 e restano assenti 5 consiglieri (Baldoni, Buscemi, Canarini, Cavalletti e Sbragia)

Assistono anche:

- la dott.ssa Dolinich e la dott.ssa Paolicchi in rappresentanza di SEPI
- le dirigenti del Comune di Vecchiano, dott.ssa Fiamma e dott.ssa Angeli;

Sentito il Sindaco che propone di discutere congiuntamente i punti inseriti all'odg dal n. 3 al n. 5, in quanto costituiscono la "manovra finanziaria" propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Udita l'illustrazione della dott.ssa Dolinich;

Sentiti:

- gli interventi dei consiglieri Bianchi, Barsotti e Cerri;
- i chiarimenti forniti dalla dott.ssa Dolinich;

**Premesso che:**

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- con propria deliberazione n. 24 del 11/05/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 64 del 29/11/2013;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con propria deliberazione n. 23 adottata in data odierna, sono state confermate le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2016;
- con propria deliberazione adottata in data odierna, saranno approvate le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera di C.C. n. 38/2014 e modificato con propria delibera n. 34 del 3/7/2015, per le annualità d'imposta a partire dal 2016.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 70 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 75%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione opera nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. L'assimilazione non si applica ai fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato, altresì, che l'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dal 2015, assimila all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sull'unità immobiliare assimilata di cui al periodo precedente, la tassa sui rifiuti ed il tributo comunale per i servizi indivisibili sono applicati, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Considerato altresì che l'art. 1, della legge 28/12/15, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nuove esclusioni e riduzione in materia di IMU, che riguardano:

- al comma 10, l'introduzione della riduzione del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- al comma 13, l'introduzione dell'esenzione per i terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- al comma 15, l'estensione dell'esclusione agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- al comma 53, l'introduzione della riduzione al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,

Considerato che art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208, stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Considerato altresì che, per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2016 e per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2016-2017 si rende necessario approvare le aliquote IMU come più avanti dettagliato;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il Decreto Ministero degli Interni del 1/3/2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30.04.2016.
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dirigente del settore 1, incaricata dal sindaco con decreto 28/2014, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;

Atteso che il Sindaco pone in votazione l'approvazione del punto in discussione con il seguente risultato:

Presenti	12
votanti	10
favorevoli	10
astenuti	2 (Barsotti e Marianetti G.)

## DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2016 nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 %
---------------------------------------	--------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali sono determinate le aliquote che seguono:

1)	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,96%
2)	Abitazioni principali relative a fabbricati accatastati o accatastabili in cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,60%
3)	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, quando il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE superiore a € 15.000,00 annui. La riduzione non si applica ai fabbricati accatastati o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	0,86%

2) di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2016 che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2016-2017;

3) di demandare al Servizio "Programmazione economico finanziaria e controllo di gestione" la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

### SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto necessario procedere con urgenza, stante la necessità di rispettare i termini previsti per la pubblicazione del presente atto sul "Portale del federalismo fiscale",

con separata votazione, resa e verificata nei modi di legge, che ha dato il seguente esito:



# COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

*U.O. Segreteria e Affari Generali*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267,  
COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012 (convertito in L. 213/2012)

## SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2016 – CONFERMA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**LA DIRIGENTE**

(Dr.ssa *Laura Fiamma*)

**Visto del Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Rag. *Claudio Baraglia*)

Acquisita la verifica del Responsabile, si esprime parere favorevole in ordine alla  
regolarità contabile

**LA DIRIGENTE**

(Dr.ssa *Laura Fiamma*)

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO  
(Sig. LUNARDI GIANCARLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. SPATARELLA FULVIO)

=====  
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data \_\_\_\_\_  
e per 15 gg. consecutivi.

3 MAG. 2016

Vecchiano,

3 MAG. 2016

L'INCARICATO

=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 3 MAG. 2016 al 18 MAG. 2016 e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

Vecchiano

L'INCARICATO

=====  
**ESECUTIVITA'**

**DICHIARATA ESEGUIBILE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 134**

**COMMA 4° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.**

\*\*\*\*\*